



# COMUNE DI STINTINO

Provincia di Sassari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 17/02/2024

ORIGINALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>REVISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE AI SENSI DEL D.L. 34/2020- COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 77 DEL 17.07.2020. ESAME E APPROVAZIONE.</b>
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciassette del mese di febbraio, alle ore 11:00, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in seduta Pubblica, di 1° convocazione

VALLEBELLA RITA LIMBANIA	SINDACO	Presente
MADDAU PIETRO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
SCANO ENRICO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SECHI MARIA SARA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
DIANA MARTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SCHIAFFINO AGOSTINO	PRESIDENTE	Presente
MOSCHELLA GIADA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MELONI ANTONELLA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
DEPALMAS MARIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SCHIAFFINO ANGELO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
DIANA DANIELA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
DEMONTIS FRANCESCA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CUGUSI MARTINO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 10e assenti n. 3

Assume la presidenza il Dott. Agostino Schiaffino nella sua qualità di Presidente. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Potenziani Fabio.

**Premesso che** il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all’art. 4 comma 1, testualmente recita:

**«Art. 4 - Imposta di soggiorno.**

*1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali»;*

**Richiamato** l’art. 4, comma 3 del citato D.lgs. 14.03.2011, n. 23 che testualmente recita:

*«3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel già menzionato regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;*

**Preso atto** che, alla data odierna, il Comune di Stintino ha adottato il REGOLAMENTO COMUNALE SULL’IMPOSTA DI SOGGIORNO, approvato con *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2017, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2018, Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2018;*

**Dato atto** che tale regolamento necessita di revisione e che è la Commissione Statuto e Regolamenti ha lavorato nel merito:

- l’innalzamento del limite dell’età degli anziani a ottant’anni per l’esenzione del pagamento (art. 5 comma 1 lettera d);
- aggiornando l’indirizzo di modalità di pagamento sul pagoPA ((art. 5 comma 1 lettera b)
- art. 2 del Regolamento Comunale “*Presupposto dell’imposta*”, integrandolo con il seguente comma: *L’imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Stintino nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e fino ad un massimo di 30 pernottamenti cumulativi.*
- “*L’imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Stintino dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno e fino ad un massimo di 30 pernottamenti cumulativo*” (art. 2 comma 5);
- l’innalzamento del limite dell’età degli anziani a ottant’anni per l’esenzione del pagamento (art. 5 comma 1 lettera d);
- “Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Stintino” (art. 5 comma 3);

- aggiornando l'indirizzo di modalità di pagamento sul pagoPA (art. 5 comma 1 lettera b);
- il comma 1 lettere c), d), e) g) dell'art. 9;
- aggiunti gli art. 16,17,18
- 

**Ritenuto** provvedere nel merito per la corretta applicazione e riscossione del tributo;

**Richiamato** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge*

30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”

#### **Richiamati:**

- la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;
- il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) che ha modificato la norma di istituzione e disciplina dell'imposta di soggiorno, conversione in legge (n. 77 del 17.07.2020 pubblicata sulla GU 180 del 18.07.2020), più precisamente con l'art. 180, comma 3, è stato introdotto il comma 1- ter all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 per assegnare al gestore la nuova qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
- Il citato comma 1-ter che recita testualmente: *“1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.*
- Il Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito in Legge n. 215 del 17.12.2021 **Art. 5-quinquies Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23**
- **Il comma 1 – ter dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23**, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020;
- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30/04/2019, n.100), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n.

151), che ha disposto l'introduzione del comma 15-quater dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, stabilendo che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”*;

#### **PRESO ATTO CHE:**

- **la norma stabilisce che albergatori e gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, ma hanno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi del tributo, vale a dire coloro che sono clienti della struttura;**
- i gestori, inoltre, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale e ad osservare tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione, per la quale dovrà essere approvato un apposito modello con decreto ministeriale, va presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per il pagamento dell'imposta.
- il titolare della struttura è assoggettato al pagamento delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione o per omesso, ritardato, parziale versamento dell'imposta di soggiorno, agli stessi obblighi è tenuto il soggetto che incassa il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi, al quale possono essere irrogate le stesse sanzioni.
- la norma ha una portata innovativa notevole e non prevede una fase transitoria in quanto, fin dalla data di entrata in vigore del decreto, il gestore della struttura cessa il ruolo dell'agente contabile per le somme incassate a titolo di imposta, e diventa responsabile della riscossione.
- l'art. 64, comma 3 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, identifica il responsabile d'imposta in *“Chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi”*, attribuendogli il diritto di rivalsa). Il responsabile è un vero e proprio debitore dell'obbligazione tributaria, anche se va escluso dal novero dei soggetti passivi in quanto estraneo alla situazione di fatto che integra il presupposto del tributo. È un soggetto diverso dal sostituto d'imposta, caso nel quale la legge tributaria lo sostituisce completamente al soggetto passivo nei rapporti con l'amministrazione finanziaria.

#### **Rilevato:**

- che le nuove disposizioni, che sono entrate in vigore il 19 maggio 2020, comportano l'abrogazione tacita delle norme dei regolamenti comunali in contrasto con esse;

- in particolare, il regolamento comunale per l'Imposta di soggiorno prevedeva adempimenti amministrativi in capo ai gestori delle strutture ricettive all'art. 9 lettera f), in qualità di agenti contabili;
- queste disposizioni sono ora superate dalla previsione di sanzioni tributarie anche in capo agli stessi gestori ed agli intermediari per le locazioni brevi e quindi occorre aggiornarlo per renderlo coerente con il nuovo quadro normativo.

**Dato Atto** che ai sensi dell'art. 4 comma 1, del D.L. 50/2017, per locazione breve si intendono:

*“i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online”;*

**Ritenuto** opportuno apportare le seguenti modifiche:

- art. 2 del Regolamento Comunale *“Presupposto dell'imposta”*, integrandolo con il seguente comma: *L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Stintino nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e fino ad un massimo di 30 pernottamenti cumulativi.*
- *“L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Stintino dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno e fino ad un massimo di 30 pernottamenti cumulativo”* (art. 2 comma 5);
- l'innalzamento del limite dell'età degli anziani a ottant'anni per l'esenzione del pagamento (art. 5 comma 1 lettera d);
- *“Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Stintino”* (art. 5 comma 3);
- aggiornando l'indirizzo di modalità di pagamento sul pagoPA (art. 5 comma 1 lettera b);
- il comma 1 lettere c), d), e) g) dell'art. 9;
- aggiunti gli art. 16,17,18

**Visti:**

- il testo aggiornato del Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno, come modificato dal presente atto ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i verbali della commissione statuto e regolamenti trattenuto agli atti d'ufficio
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;
- lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale;
- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

### **«Art. 7 - Regolamenti.**

*1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;*

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. n. 267 del 2000;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;
- l'art. 42 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 10, Votanti n. 10, Astenuti n. 0, Voti favorevoli n. 10, Voti contrari n. 0.

### **DELIBERA**

**di modificare il:**

#### **«Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina della imposta di soggiorno»**

che consta di n. 18 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione. La modifica è disciplinata secondo norma di legge e riguarda:

- art. 2 del Regolamento Comunale "*Presupposto dell'imposta*", integrandolo con il seguente comma: *L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Stintino nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e fino ad un massimo di 30 pernottamenti cumulativi.*
- "*L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Stintino dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno e fino ad un massimo di 30 pernottamenti cumulativo*" (art. 2 comma 5);
- l'innalzamento del limite dell'età degli anziani a ottant'anni per l'esenzione del pagamento (art. 5 comma 1 lettera d);
- "Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Stintino" (art. 5 comma 3);
- aggiornando l'indirizzo di modalità di pagamento sul pagoPA (art. 5 comma 1 lettera b);
- il comma 1 lettere c), d), e) g) dell'art. 9;

- aggiunti gli art. 16,17,18

**di dare atto** che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;

**Di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il regolamento allegato;



# COMUNE DI STINTINO

Provincia di Sassari

---

**Oggetto proposta di delibera:**

**REVISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE AI SENSI DEL D.L. 34/2020- COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 77 DEL 17.07.2020. ESAME E APPROVAZIONE.**

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Stintino, 13.02.2024

**IL RESPONSABILE  
AGOSTINO PILO**

---

**Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Stintino, 13.02.2024

**IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
ROSALBA MADDAU**



# COMUNE DI STINTINO

## DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 17/02/2024

### OGGETTO:

REVISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE AI SENSI DEL D.L. 34/2020- COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 77 DEL 17.07.2020. ESAME E APPROVAZIONE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**  
**LA PRESIDENTE**  
**AGOSTINO SCHIAFFINO**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**FABIO POTENZIANI**